



COMUNE DI OSTANA

Provincia di Cuneo

SERVIZI LAVORI PUBBLICI DELL'UNIONE E CUC
RESPONSABILE DEL SERVIZIO: CAPORGNO GEOM. ANDREA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DETERMINAZIONE N. 84 DEL 29/06/2023

OGGETTO: Legge 234/2021 FUNT Decreto del Ministero del Turismo 7618 del 14.06.2022 - DGR 30.09.2022, n. 28-5715 della Regione Piemonte "Interventi di valorizzazione del Borgo di Ostana" - CUP: B85I22002870003 - Intervento: "Centro benessere comunale Aygo Peiro: intervento di completamento per la fruizione turistica" .
Determina a contrarre per affidamento incarico professionale, alla Esplorativa Architetti Studio Tecnico Associato di Torino - P.IVA 09082570012 - Codice CIG: Z6D3B92161

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventinove** del mese di **giugno**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 55, in data 17.07.2015, avente ad oggetto: "Recepimento nuovo assetto organizzativo dell'Unione Montana dei Comuni del Monviso";

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 01, in data 08.02.2023, avente ad oggetto: "D.Lgs.vo n. 267/2000 – Apertura esercizio provvisorio – Assegnazione Provvisoria delle risorse ai Responsabili di Servizio – Bilancio di Previsione 2023 – Approvazione";

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15, in data 28.04.2023, relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27, in data 28.04.2023, avente ad oggetto: "Bilancio 2023–2025 – Approvazione Piano Esecutivo di Gestione – Affidamento Risorse ai Responsabili di Servizio";

Visti gli atti con i quali sono stati nominati i vari Responsabili dei Servizi e delle funzioni demandate all'Unione Montana;

Dato atto che:

- il **Piano di Interventi cosiddetto FUNT** (Fondo Unico Nazionale del Turismo) di cui beneficia il Comune di Ostana risulta finanziato ai sensi della L. 234/2001 art. 1, comma 368 con Decreto del Ministro del Turismo n. 7618 del 14 giugno 2022, con la concorrenza della Regione Piemonte (DGR 30 settembre 2022, n. 28-5715) nel quale sono stati individuati n. 6 interventi per un totale di €. 2.000.000,00;
- per l'intervento relativo al "Centro benessere comunale Aygo Peiro: intervento di completamento per la fruizione turistica" l'importo complessivo di spesa risulta essere di €. 180.000,00;

Visto:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:
 - l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
 - l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- l'articolo 3 della Legge n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Visto:

- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, l'articolo 26, comma 3, il quale prevede che deve essere elaborato e allegato

ai contratti d'appalto o d'opera un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008, la quale - con riferimento all'articolo 7 del D. Lgs. 626/1994, come modificato dall'articolo 3 della legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente riprodotto nel citato articolo 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008 – ha escluso la necessità di predisporre il DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza relativi a rischi da interferenze, per i servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante, intendendo per “interno” tutti i locali / luoghi messi a disposizione dalla stazione appaltante per l'espletamento del servizio, anche non sede dei propri uffici;

•

Visto l'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Preso atto della volontà dell'Amministrazione Comunale di dare avvio all'intervento denominato “Centro benessere comunale Aygo Peiro: intervento di completamento per la fruizione turistica”

Considerato che risulta necessario, vista la particolarità del procedimento amministrativo e dei relativi endoprocedimenti e dei notevoli carichi di lavoro del personale, ricorrere al supporto di una figure esterne specializzate per l'attività di progettazione;

Richiamato l'obbligo di cui all'art. 1, comma 450, Legge 296/2006 che cita: “Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni *educative* e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure e il permanere l'obbligo di avvalersi del

Me.P.a. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione, ovviamente, che la prestazione sia ricompresa nel Me.P.a.;

Tenuto conto che l'art.51 2) della Legge 29.07.2021 n. 108 di conversione del DL 77/2021 prevede testualmente : a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

Richiamate:

- la sentenza del Consiglio di Stato (Sez. V, 20 agosto 2015, n. 3954) che ha sentenziato *“Nelle gare pubbliche la scelta della stazione appaltante di selezionare su base provinciale gli operatori da invitarsi, fra la schiera numericamente indefinita delle ditte operanti nel mercato, risponde ad una oggettiva esigenza contrattuale, consona al valore del contratto ed al cottimo fiduciario, sì da non prestare il fianco a finalità elusive della concorrenza”;*
- la sentenza Consiglio di Stato n. 3287/2021, con la quale ha disposto che, nel caso in cui la stazione appaltante proceda con l'affidamento diretto, è libera di negoziare la prestazione con l'appaltatore che offre il miglior prezzo senza nessuna necessità di particolari motivazioni. Stabilendo che, a mente anche delle previsioni della Legge 120/2020, la tipologia dell'affidamento diretto, è una procedura di affidamento totalmente svincolata dalla necessità di consultare più preventivi.

Dato atto che:

- per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento della medesima ad idoneo professionista per darne compiutamente attuazione;
- l'importo complessivo contrattuale dei singoli incarichi sopra specificati è inferiore a ad euro 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 comma 1) punto 2) del Decreto legge 31.05.2021 n. 77 convertito in Legge 29.07.2021 N. 108 mediante affidamento diretto in quanto le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di:
 - non appesantire le procedure in apporto al limitato importo della spesa;
 - perseguire obiettivi di efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, oltre che di

semplificazione del procedimento amministrativo;

- acquisire la progettazione quanto prima al fine di poter espletare adempimenti connessi a finanziamenti ottenuti, nel rispetto dei ristrettissimi tempi imposti;
- coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;
- è opportuno avvalersi di tecnici locali;

Esperita la procedura sul portale MePa con Trattativa diretta n.ro 3625595, su cui è pervenuta, entro il termine previsto, l'offerta della Esplorativa Architetti Studio Tecnico Associato – Tecnico incaricato: Arch. Raffaella Bonino importo di €. 6.416,80 oneri previdenziali compresi e IVA esclusa;

Considerato pertanto di procedere all'affidamento di cui ai punti precedenti alla Esplorativa Architetti Studio Tecnico Associato con sede in Via Principe Tommaso n. 29/g – 10125 Torino (TO) – P.IVA 09082570012 – Tecnico incaricato: Arch. Raffaella Bonino per una spesa complessiva di €. 6.416,80 oltre IVA pari ad €. 1.411,70 per un totale complessivo di €. 7.828,50 oneri previdenziali e IVA compresa;

Viste le disposizioni di cui all' articolo 183 comma 8 del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i. che prevede l'obbligo a carico dei responsabili che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, si dà atto che:

- il presente provvedimento comporta impegno di spesa a carico della parte in conto capitale del bilancio di esercizio annuale;
- a seguito verifica preventiva, congiuntamente ai servizi finanziari dell'Ente, il programma dei conseguenti pagamenti risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, con la seguente imputazione: €. 7.828,50 oneri previdenziali ed IVA compresa al Bilancio dell'Esercizio Finanziario 2023 – Gestione Competenza, 1015/10 ad oggetto: “Centro benessere Aygo Peiro – intervento di completamento per la fruizione turistica” (07.01.2);

Richiamato:

- l'articolo 183 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni di cui alle premesse e tramite il MePa, alla ESPLORATIVA ARCHITETTI Studio Tecnico Associato con sede in Via Principe Tommaso n. 29/g – 10125 Torino (TO) – P.IVA 09082570012 – Tecnico incaricato: Arch. Raffaella Bonino, l’incarico professionale per la progettazione e D.L. dei lavori “Legge 234/2021 FUNT Decreto del Ministero del Turismo 7618 del 14.06.2022 - DGR 30.09.2022, n. 28-5715 della Regione Piemonte "Interventi di valorizzazione del Borgo di Ostana" – CUP: B85I22002870003 – Intervento: “Centro benessere comunale Aygo Peiro: intervento di completamento per la fruizione turistica””;
2. Di impegnare la somma di €. 7.828,50, oneri previdenziali ed IVA compresa, imputandola al Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2023 – Gestione Competenza, al Bilancio dell’Esercizio Finanziario 2023 – Gestione Competenza, 1015/10 ad oggetto: “Centro benessere Aygo Peiro – intervento di completamento per la fruizione turistica” (07.01.2);
3. Di dare atto che, per quanto precisato in premessa, vengono rispettate le disposizioni previste dall’art. 183 comma 8 del D.Lgs. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.
4. Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione “amministrazione trasparente - bandi contratti e Anac”;
5. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.vo n. 82/2005 e s.m.i.

F.to: CAPORGNO Geom. Andrea

E’ copia conforme all’originale firmato digitalmente, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Ostana, li _____

IL VICE SEGRETARIO
(GOLDONI Dott. Paolo)

